

Addì 6 settembre 2013, in Milano presso la sede di FRC GROUP SRL UNIPERSONALE

tra

la Società FRC GROUP SRL UNIPERSONALE con sede legale in Milano via Caldera 21, presente nelle persone del Dott. Fabio Bianchi vista delega dell'Amministratore Unico Dott. Yves Di Benedetto;

e

le CCSS nazionali FILCAMS-CGIL, FIBASCAT-CISL, UILTUCS di categoria rappresentata dal Sigg. Darla Banchieri, Mario Plovesan e Ivana Veronese (di seguito CCSS).

Premesso che:

- a. l'azienda ha svolto con le Organizzazioni Sindacali una profonda ed attenta analisi delle criticità della propria attività, nell'ambito di un mercato di riferimento in continua e sensibile contrazione;
- b. l'azienda, in seguito ad affito di locali d'azienda, ha assunto personale eccedente il fabbisogno attivando pure una CIGS per riorganizzazione che, in prospettiva, non sarà il solo strumento sufficiente per risolvere la situazione degli esuberanti. Infatti l'accordo di cassa prevede l'utilizzo del licenziamento collettivo rivolto a coloro che dichiarano di non opporsi allo stesso quale ulteriore strumento riorganizzativo dell'azienda;
- c. il piano di risanamento attuato dall'azienda è stato sottoposto all'attenzione della controparte sindacale e, in particolare, si è illustrata l'assoluta ed inderogabile necessità di procedere ad una razionalizzazione organizzativa indispensabile per allineare i costi di produzione ai risultati operativi;
- d. FRC GROUP SRL UNIPERSONALE ha peraltro avviato, nei termini di legge, con lettera raccomandata A/R (anticipata via fax) del 27/8/2013 la procedura ex artt. 4 e 24 l. 229/1991 relativa alla risoluzione di lavoro per riduzione di personale per n. 10 lavoratori;
- e. la società ha inoltre regolarmente trasmesso al Ministero del Lavoro la documentazione richiamata dall'art. 4 comma 4;
- f. nel rispetto dell'art. 4, comma 5, della citata legge le Organizzazioni Sindacali di categoria hanno richiesto l'esame congiunto;

Tutto ciò premesso, al termine dell'incontro odierno e a seguito di ampia ed approfondita discussione, le parti convengono quanto segue:

1. le parti, essendosi preliminarmente date atto di aver puntualmente e regolarmente attivato tutti gli adempimenti procedurali, hanno completato la ricognizione degli argomenti e delle considerazioni contenute nella comunicazione di cui al punto e), che si intende qui formalmente richiamata, con le integrazioni e le specificazioni richieste da tale ricognizione e ad esito dell'ampia discussione e disamina si danno atto dell'avvenuto esaurimento della procedura;
2. viene definitivamente accertata la necessità, già manifestata dall'azienda, di condurre il complessivo piano di ridimensionamento e riorganizzazione degli organici anticipato nella comunicazione di apertura della procedura per riduzione di personale, quale intervento

necessario al fine di adeguare la capacità produttiva dell'azienda al mutato mercato di riferimento;

3. In occasione dell'esame congiunto, effettuato interpretando lo spirito delle previsioni di cui al comma 5 dell'art. 4 della legge n. 223/91, è stata effettuata, su specifica sollecitazione di approfondimento da parte delle Organizzazioni Sindacali, un'approfondita analisi dei possibili criteri per la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità;
4. nel dettaglio, a conclusione ed esperimento della procedura di cui all'art. 4, comma 5, legge 223/91, ed in relazione alle situazioni di esubero individuate, a seguito di un'approfondita discussione le parti sono pervenute ad una soluzione consensualmente definita come specificato nei punti seguenti;
5. l'eccedenza occupazionale viene confermata in n. 10 unità;
6. le parti convergono che l'individuazione dei lavoratori coinvolti nel processo di riduzione del personale e collocati quindi in mobilità avverrà nell'ambito dei profili professionali concretamente individuali come esuberanti, secondo le esigenze tecnico-produttive ed organizzative dell'azienda e più precisamente, fermo quanto precede, le Parti hanno concordato che il criterio per individuare i lavoratori sarà quello della non opposizione alla proposta della Società ad essere posti in mobilità;
7. al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori destinatari dei provvedimenti di licenziamento collettivo testé regolamentati, l'Azienda riconoscerà loro, in aggiunta alle attribuzioni patrimoniali derivanti dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva alla risoluzione del rapporto di lavoro, somme aggiuntive definite in apposita separata intesa. Resta peraltro fermo che l'importo spettante verrà riconosciuto subordinatamente alla sottoscrizione da parte di ciascun prestatore di lavoro destinatario della comunicazione di recesso, di idoneo atto di rinuncia ad impugnare in qualsivoglia sede il provvedimento di licenziamento (redatto secondo le formalità prescritte dall'art. 410 ovvero 411 c.p.c., ex lege n. 593/73), quale atto che consente di ritenere perfezionata, a tutti gli effetti giuridici, la fattispecie dell'esodo costituente il titolo per l'erogazione della suddetta incentivazione;
8. in virtù della necessità di sviluppare il piano di ridimensionamento produttivo e della conseguente riduzione di personale, le parti, nella valutazione e nel bilanciamento dei rispettivi interessi, convergono, che la società ha facoltà di collocare in mobilità i lavoratori esuberanti nel più breve tempo possibile.

Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti si danno atto di aver esperito in tutte le sue parti la procedura di cui all'art. 4 della legge 223/91 sia per effetto del richiamo operato dall'art. 24 che ai fini di quanto previsto dall'art. 5, commi 1 e 4, della legge stessa.

Letto, confermato e sottoscritto.

FRC GROUP SRL UNIPERSONALE

FILCAMS-CGIL

FISASCAT-CISL

UILTUCS

Addi 6 settembre 2013, in Milano presso la sede di FRC GROUP SRL UNIPERSONALE

tra

la Società FRC GROUP SRL UNIPERSONALE con sede legale in Milano via Caldera 21, presente nelle persone del Dott. Fabio Bianchi -vista delega dell'Amministratore Unico Dott. Yves Di Benedetto,

e

le COSS nazionali: FILCAMS-OGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS di categoria rappresentate dal Sigg. Darla Bandieri, Mario Plovesan e Ivana Veronesi (di seguito COSS)

Premesso che:

- a) In data odierna si è concluso un accordo tra la società FRC GROUP SRL UNIPERSONALE e le COSS, così come sopra rappresentati, a seguito della procedura di riduzione personale avviata dalla società in data 27/8/2013;
- b) Le parti, con la finalità di adottare soluzioni atte a consentire la riduzione dell'impatto sociale di tale decisione, hanno pattuito di rimandare alla presente Intesa aziendale la definizione del sostegno per i lavoratori che non si opporranno alla procedura di licenziamento avviata dalla Società.

Tanto premesso, le Parti raggiungono il seguente accordo di cui le premesse costituiscono parte integrante

L'azienda si impegna a riconoscere ai lavoratori che non si oppongono al licenziamento durante il periodo di CIGS, a titolo di incentivo all'esodo, un importo lordo onnicomprensivo pari a € 1.800,00 lordi

L'importo di cui sopra verrà corrisposto a ciascun lavoratore, previa sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 410 e ss. c.p.o., che preveda, da parte del lavoratore, la conferma dell'importo dell'incentivo spettante, l'accettazione del licenziamento, nonché la liberazione della Società da ogni e qualsivoglia obbligazione derivante dall'intercorso rapporto di lavoro e/o dalla intervenuta sua risoluzione. Analoga dichiarazione sarà rilasciata dalla Società in merito ad ogni eventuale pretesa nei confronti del lavoratore.

L'incentivo all'esodo verrà erogato al momento della sottoscrizione del verbale di conciliazione di cui sopra, le spettanze di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso entro la prima scadenza di paga successiva alla sottoscrizione del verbale stesso, mentre il TFR individualmente spettante sarà erogato con la normale scadenza retributiva del secondo mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Letto confermato e sottoscritto

FRC GROUP SRL UNIPERSONALE

FILCAMS-OGIL

FISASCAT-CISL

UILTUCS